

ASLBA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 0563
del 12 MAG. 2020

Oggetto: Convenzione con l'Università degli Studi di Foggia Facoltà di Medicina e Chirurgia, per l'attività di tirocinio formativo e professionale degli allievi iscritti alla medesima Scuola e la ASL BARI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Delibera n. 1492 del 05.09.2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

PREMESSO :

- che con nota prot. n. 0007434 – VI/5 del 26.02.2020 la Presidenza dell'Università degli Studi di Foggia Facoltà di Medicina e Chirurgia ha chiesto l'accensione di una convenzione per l'esecuzione e per l'attuazione delle attività di tirocinio e di formazione degli studenti della medesima Scuola presso le Strutture della ASL BARI;
- che con la citata nota, l'Università in parola ha trasmesso una copia firmata digitalmente dello schema di convenzione;

RITENUTO :

- di accendere per 6 (sei) mesi la convenzione con l'Università degli Studi di Foggia Facoltà di Medicina e Chirurgia, a partire dalla data di sottoscrizione, per la frequenza del tirocinio di formazione degli studenti del *cursus studiorum* medesimo presso le Strutture della ASL BARI, come da schema allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

PRECISATO :

- che l'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale;
- che l'Università *ut supra* ha l'obbligo di far osservare le disposizioni organizzative - operative ed i provvedimenti aziendali impartiti in tema di sicurezza e di igiene del lavoro in vigore presso le strutture dell'ASL Bari;
- che la stessa Università dovrà far osservare scrupolosamente ai soggetti autorizzati le disposizioni aziendali in materia di trattamento dei dati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 e del D.Lgs 196/2003 (e s.m.i.), nonché, quanto disposto dal responsabile per il trattamento dei dati della struttura ove sono inseriti; è altresì tenuto a non far utilizzare, trasmettere e diffondere dati, informazioni e/o circostanze di cui si venga in possesso o a conoscenza in occasione delle relative attività oggetto della presente convenzione;

EVIDENZIATO :

- che la convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL Bari, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico dell'Istituto in parola;
- che l'ASL Bari è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione;
- che le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari;
- che per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia;

IL DIRETTORE DIP. PREV. DOTT. DOMENICO LAGRAVINESE



Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

Assunto quanto in premessa.

Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono completamente acquisite e che formano parte essenziale e fondamentale del presente atto dispositivo.

DELIBERA

- di prendere atto che la narrativa sopra riportata è ritenuta parte costitutiva e basilare della presente disposizione deliberativa;

- di approvare lo schema di convenzione, allegata al presente provvedimento deliberativo, con l'Università degli Studi di Foggia Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- che la presente convenzione ha la durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione;
- di specificare che l'attività oggetto del presente accordo convenzionale non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine occupazionale e non comporta impegni di spesa, ovvero costi a carico della ASL BARI; importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico dell'Università degli Studi di Foggia Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- di precisare che l'ASL BARI è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni concernenti la convenzione in oggetto;
- di convenire che per le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere dalla presente convenzione, qualora le parti non dovessero definire bonariamente, sarà esclusivamente competente il Foro di Bari;
- di trasmettere copia del presente provvedimento all'Università degli Studi di Foggia Facoltà di Medicina e Chirurgia, viale L. Pinto, Nuovo Polo di Medicina c/o "Ospedali Riuniti" - 71122 Foggia.

CONVENZIONE PER L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA PRESSO ALTRE SEDI

TRA

L'Università degli Studi di Foggia - Facoltà di Medicina, nel prosieguo del presente atto denominata semplicemente "Facoltà", con sede in Viale L. Pinto - 71122 Foggia, rappresentata dal Preside, Prof. Gianluigi Vendemiale, nato a Bari il 25/09/1954

E

La ASL Bari, nel prosieguo del presente atto denominato semplicemente "Azienda", con sede legale in Bari, Lungomare Starita 6, rappresentato dal Direttore Generale, Dott. Antonio Sanguedolce, nato a Lecce il 27.10.1962, C.F. SNGNTN62R27E506A, domiciliato presso la ASL Bari al Lungomare Starita, 6 - 70123 Bari, P.I. 06534340721

PREMESSO CHE

- ai Rettori delle Università è consentito stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale (art. 27 D.P.R. 382/80);

- visto il Decreto Legislativo 17 agosto 1998, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE";

- presso l'Università degli Studi di Foggia è attiva la Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva;

- la rete formativa delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina dell'Università degli Studi di Foggia è definita dal vigente Protocollo d'Intesa stipulato dall'Università degli



	Studi di Foggia e la Regione Puglia per la formazione specialistica ex art. 6, Il comma, del	
	D. Lgs. 502/92 e s.m.i. per specifiche esigenze didattico – formative;	
	- presso la ASL Bari è attivo il Dipartimento di Prevenzione	
	- la suddetta struttura, presso la quale opera personale qualificato ed esperto, è provvista	
	delle moderne dotazioni strumentali e degli ambienti idonei per lo svolgimento di parte del	
	tirocinio pratico-formativo previsto dall'ordinamento didattico delle Scuole di	
	Specializzazione di Area Medica.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO	
	LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE	
	ARTICOLO 1	
	Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.	
	ARTICOLO 2	
	L'attività oggetto della presente convenzione non dà luogo ad alcuna ipotesi di ordine	
	occupazionale	
	ARTICOLO 3	
	L'Azienda si impegna ad ospitare, nelle proprie strutture assistenziali di riferimento presso	
	il Dipartimento di Prevenzione la Dott.ssa Cristina COPPOLA, iscritta alla Scuola di	
	Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva della Facoltà di Medicina dell'Università	
	degli Studi di Foggia, per il periodo 01.03.2020 – 31.08.2020 e con il consenso del Direttore	
	della Scuola.	
	La permanenza della specializzanda presso le strutture dell'Azienda sarà finalizzata al	
	completamento della propria formazione e allo svolgimento di attività di formazione pratica	
	per l'acquisizione di esperienza applicativa clinica in determinati settori e per specifiche	
	tipologie di attività per le quali l'Azienda dispone di adeguate risorse umane e strumentali.	



Nel periodo di permanenza della specializzanda, l'Azienda garantisce la possibilità di utilizzo delle proprie strutture ed attrezzature medico-sanitarie, dei laboratori e degli ausili didattici e si impegna inoltre a mettere a disposizione competenze professionali, scientifiche e tecniche per lo svolgimento delle attività didattiche integrative previste, anche in riferimento a:

- a) allo svolgimento di tesi di specializzazione;
- b) all'integrazione dello svolgimento di esercitazioni di laboratorio;
- e) all'esecuzione di ricerche e studi a completamento delle attività didattiche.

ARTICOLO 4

Le attività di tirocinio della specializzanda si svolgeranno sotto la supervisione del responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda.

ARTICOLO 5

Le modalità di svolgimento delle attività didattiche, teoriche e pratiche, e il calendario delle stesse per la specializzanda ospitata dall'Azienda, verranno stabilite dai competenti Organi Accademici, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 6

La Facoltà si dichiara disponibile a fornire con modalità e forme da concordare e, comunque alle migliori condizioni possibili, la collaborazione che venisse richiesta per la realizzazione di iniziative di carattere didattico, scientifico e culturale di cui alle premesse della presente convenzione.

ARTICOLO 7

La specializzanda ammessa a frequentare le strutture di cui alla presente convenzione, durante la sua permanenza, sarà tenuta al rispetto delle norme interne dell'Azienda ed



all'osservanza di tutte le disposizioni che regolano i servizi sanitari ed ospedalieri in particolare.

ARTICOLO 8

Competeranno all'Azienda, relativamente alla propria struttura, gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., anche in tema di idoneità e sorveglianza sanitaria e di disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

ARTICOLO 9

L'Azienda, per il periodo di permanenza della specializzanda della Facoltà presso le proprie Strutture, garantisce con oneri a proprio carico il controllo dosimetrico.

La specializzanda provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta, restando fin d'ora convenuto che l'Azienda rimarrà completamente estranea ad ogni responsabilità al riguardo come da normativa vigente

ARTICOLO 10

L'Azienda è indenne da pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a danni derivanti dalla mancata corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione

La Convenzione non comporta in generale impegni di spesa, ovvero costi a carico dell'Azienda, importi ed oneri - diretti e/o indiretti - se dovuti inerenti e conseguenti al presente accordo convenzionale sono a carico della Facoltà.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi e dei regolamenti di ciascuna delle istituzioni contraenti.

ARTICOLO 11

Le parti convengono che per le controversie di qualsiasi natura, derivanti dall'esecuzione del presente accordo stipulato, se non potessero essere risolte bonariamente, saranno

devolute all'organo competente previsto dalla vigente normativa. In via esclusiva il *forum* di competenza è quello di Bari.

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia

ARTICOLO 12

La presente convenzione ha validità di un anno a partire dalla data della sua sottoscrizione e non è ammesso il rinnovo tacito.

ARTICOLO 13

La presente Convenzione viene redatta ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B" del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 come modificato dal D.P.R. 30.12.1982 n. 955 e verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5 comma 2, e 39 del D.P.R. 26.04.1986 N. 131; in ogni caso imposta di registro, di bollo ed ogni eventuale onere accessorio in merito sono a carico della Facoltà.

La presente convenzione, redatta in unico originale, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Foggia, lì

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

FACOLTÀ DI MEDICINA

IL PRESIDE



ASL BARI

IL DIRETTORE GENERALE

Si dichiara di aver preso esatta visione delle clausole e condizioni di cui sopra, e in particolare delle condizioni di cui all'art. 11: "Le parti contraenti approvano, in particolare, la scelta del foro esclusivo di Bari, effettuata al precedente art. 11, per la soluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra le stesse, in relazione all'esecuzione della presente convenzione".

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

FACOLTÀ DI MEDICINA

IL PRESIDE

VENDEMIALE
GIANLUIGI
21.02.2020 10:12:53
UTC

ASL BARI

IL DIRETTORE GENERALE

Firme digitali ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005



